



Direttive UFSC

n. 10.06.09.01 del 1° settembre 2006 (stato: 1° gennaio 2011)

Modifica di dati personali e di dati relativi a eventi di stato civile

Modifica di dati

L'Ufficio federale dello stato civile, in base all'articolo 43 CC e all'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le direttive seguenti.

Indice

1. Principi di base	4
1.1 Campo d'applicazione	4
1.2 Veridicità dei registri	4
1.3 Obbligo di rettificazione	4
1.4 Rettificazione completa dei dati	4
1.5 Completamento dei dati dello stato civile	5
1.6 Completazione di dati incompleti relativi allo statuto personale	5
1.7 Comunicazioni	5
2. Rilevamento retroattivo errato dello stato civile	5
2.1 Correzione prima della documentazione dell'evento	5
2.2 Competenza per la correzione	6
2.3 Rettificazione dopo la documentazione dell'evento	6
3. Completamento dei dati dello stato civile rilevati retroattivamente	6
3.1 Dati relativi all'attinenza e alla fonte dei dati	6
3.2 Dati relativi allo stato civile	7
4. Rilevamento retroattivo dei legami familiari mancante o errato	7
4.1 Collegamento mancante genitori ↔ figlio	7
4.2 Collegamento errato genitori ↔ figlio	7
4.3 Collegamento mancante tra i coniugi	8
4.4 Rilevamento retroattivo errato dello stato civile	8
5. Documentazione errata dello stato civile di una persona straniera	8
5.1 Correzione prima della documentazione di un evento	8
5.2 Competenza per la correzione	9
5.3 Rettificazione dopo la documentazione dell'evento	9
5.4 Nuova documentazione dopo la cancellazione	9
6. Documentazione incompleta dello stato civile di una persona straniera	10
6.1 Completamento dei dati	10
6.2 Competenza di completare	10
6.3 Nuova documentazione di eventi	10
7. Documentazione mancante o errata dei legami familiari di una persona straniera	11
7.1 Collegamento mancante genitori ↔ figlio	11
7.2 Collegamento errato genitori ↔ figlio	11
7.3 Collegamento mancante tra i coniugi	11
7.4 Documentazione errata dello stato civile	12
8. Documentazione dell'evento errata, incompleta o effettuata per errore	12
8.1 Dati errati o incompleti relativi all'evento	12
8.2 Documentazione dell'evento per errore	13

9. Mancato rispetto dell'ordine cronologico nella documentazione di eventi dello stato civile	13
9.1 Ripristino dell'ordine cronologico degli eventi	13
9.2 Eccezione alla documentazione regolare degli eventi	13
10. Apertura dei dati in vista della rettificazione	14
10.1 Competenza	14
10.2 Condizioni per l'apertura dei dati	14
11. Cancellazione dei dati dello stato civile e rettificazione o cancellazione dei dati di un evento	14
11.1 Competenza	14
11.2 Cancellazione dei dati dello stato civile	14
11.3 Rettificazione dei dati di un evento	15
11.4 Cancellazione dei dati di un evento	15
11.5 Procedura da seguire in caso di rettificazioni intercantionali	15
12. Abrogazione di una direttiva finora in vigore	15
13. Entrata in vigore	16

Tabelle delle modifiche

Modifiche al 1° luglio 2010	NOVITÀ
Titolo	Titolo e titolo abbreviato formulati in maniera più ampia.
Numero 1.1	Formulato in maniera più precisa e aggiunto il capoverso 2: iter giuridico.
Numero 1.7	Nuovo numero con rimando all'obbligo di comunicazione.
Numero 6.2	Formulato in maniera più precisa e aggiunto il capoverso 2: modifica della competenza in caso di naturalizzazione.
Numero 6.3	Nuovo numero aggiunto per i casi particolari.

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
Tutta la direttiva	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 8.2	Precisazione del testo.

1. Principi di base

1.1 Campo d'applicazione

I **dati dello stato civile documentati** devono venire modificati (rettificati, completati, cancellati) dalle **autorità di stato civile** in particolare nel caso di:

- trascrizione incorretta di una persona dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo),
- registrazione incorretta o incompleta di una persona (documentazione dei dati di stato civile),
- documentazione incorretta o erronea di un evento di stato civile.

L'errore è probabilmente dovuto a un'evidente svista o inavvertenza al momento della documentazione.

In mancanza dei requisiti per la modifica da parte delle autorità di stato civile, la rettifica o la cancellazione dei **dati documentati** è effettuata dal giudice competente se è fatto valere un interesse personale degno di protezione. Per l'**esecuzione della decisione del giudice** sono applicabili le presenti direttive. Determinanti sono in particolare i numeri 5 e 6 (rettifica o completamento di dati dello stato civile documentati in occasione della registrazione), il numero 8 (rettifica o modifica di dati relativi ad un evento di stato civile) e il numero 11 (cancellazione dei dati di stato civile e rettifica o cancellazione di dati relativi ad un evento di stato civile).

1.2 Veridicità dei registri

L'esattezza e la completezza dei dati documentati costituiscono ai sensi della veridicità dei registri il principio più importante nell'ambito della documentazione dello stato civile. Gli errori devono essere rettificati **d'ufficio**¹ non appena constatati. Incompletezza va rimediata non appena i dati mancanti sono comprovati².

1.3 Obbligo di rettificazione

L'ufficio dello stato civile che constata o è reso attento a una documentazione errata è **tenuto** ad avviare immediatamente la procedura di rettificazione anche se l'esecuzione non rientra nella sua competenza.

1.4 Rettificazione completa dei dati

Se è constatato un errore che dipende da sbaglio o disattenzione manifesti non è sufficiente modificare solo i dati dello stato civile attuali. I dati documentati in modo errato devono di principio essere

¹ Art. 43 CC.

² Art. 15a cpv. 6 OSC.

rettificati a partire dallo stato civile attuale (vedi n. 11.5) fino alla **fonte della disattenzione**, anche in tutte le transazioni per quanto queste ne siano interessate.

Di principio, la rettificazione dei dati dello stato civile attuali **nella transazione Persona è vietata**. Le eccezioni a tale principio sono disciplinate in via esaustiva (vedi n. 3.1, 3.2 e 6.1 [Completamento dei dati relativi allo stato civile dopo la documentazione dell'evento], 4.1, 4.2, 7.1 e 7.2 [Collegamento o soppressione del collegamento dopo la documentazione dell'evento] nonché 9.2 [Documentazione dell'evento]).

1.5
Completamento
dei dati dello
stato civile

Il completamento successivo dei dati relativi allo stato civile (vedi n. 3.1, 3.2 e 6.1) o ai legami familiari (vedi n. 4.1, 4.2, 7.1 e 7.2) nella transazione Persona non è considerato un nuovo evento, bensì un'aggiunta dei dati finora mancanti che però non erano importanti per gli eventi documentati in precedenza. In tal caso, la data **dell'ultimo evento documentato prima del completamento** dei dati sarà ripresa come data dell'evento (rispondere «sì» alla domanda del sistema affinché i dati aggiunti divengano attivi).

1.6
Motivazione del
completamento dei
dati incompleti
relativi allo stato
civile

Il completamento dei dati documentati in modo incompleto inerenti lo stato civile – tramite la transazione Persona con la funzione «**correggi**» o «**nuova iscrizione**» – deve *sempre essere motivata* nella maschera 0.07. È sufficiente una breve motivazione; per esempio così «aggiunta fonte dati del registro delle famiglie»; «aggiunta motivo d'acquisto dell'attinenza» o «aggiunta indicazione sulla cittadinanza».

1.7
Comunicazioni

La **modifica** (rettifica, completamento, cancellazione) di dati personali e di dati relativi a eventi di stato civile deve essere immediatamente comunicata, come previsto dall'Ordinanza sullo stato civile.

Le cancellazioni tecniche sono esenti dall'obbligo di comunicazione se la nuova documentazione dello stesso evento di stato civile viene effettuata **senza subire modifiche**.

2. Rilevamento retroattivo errato dello stato civile

2.1
Correzione prima
della documen-
tazione dell'evento

Se un errore risultante dal trasferimento dei dati dello stato civile di una persona svizzera o straniera dal registro delle famiglie al registro dello stato civile è constatato **prima della documentazione di un evento**, la correzione può senz'altro essere effettuata. La modi-

fica va eseguita senza indugio mediante la funzione «**correggi**» e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza.

2.2
Competenza per la
correzione

La **rettificazione** dei dati errati trasferiti a partire dal registro delle famiglie rientra unicamente nella competenza dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato il rilevamento retroattivo. La rettificazione dei dati da parte di un **altro ufficio dello stato civile è vietata**, anche se quest'ultimo ne ha la possibilità tecnica. Questo si applica anche ai dati di persone straniere riportati nel registro dello stato civile sulla base di un registro delle famiglie. Le inesattezze vanno segnalate senza indugio all'ufficio dello stato civile che ha effettuato il rilevamento retroattivo. Se del caso, le prove ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 CC vanno allegate alla domanda di rettificazione dei dati dello stato civile. Il competente ufficio dello stato civile decide dopo aver verificato in modo approfondito tutti i documenti giustificativi.

2.3
Rettificazione dopo
la documentazione
dell'evento

Se un evento è stato documentato dopo il rilevamento retroattivo errato dei dati dello stato civile, la funzione «**correggi**» non è più disponibile. Se i dati errati sono stati ripresi per altre transazioni in occasione della documentazione di uno o più eventi, occorre richiedere la modifica necessaria all'autorità di vigilanza³. Quest'ultima rettifica i dati dopo aver verificato in modo approfondito i documenti giustificativi oppure impartisce le istruzioni necessarie.

3. **Completamento dei dati dello stato civile rilevati retroattivamente**

3.1
Dati relativi
all'attinenza e alla
fonte dei dati

Il completamento dei **dati** rilevati retroattivamente **relativi all'attinenza** (motivo e data dell'acquisto) nonché a tutte le **fonti dei dati** (volume e foglio del registro delle famiglie) rientra nella competenza dell'ufficio dello stato civile che dispone di tali dati. Se tali dati non possono essere registrati dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato il rilevamento retroattivo, la comunicazione dei dati dello stato civile registrati (modulo 0.1.2) dà origine al completamento. I dati possono essere completati in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che dopo il rilevamento retroattivo siano o non siano stati documentati eventi concernenti la persona interessata. Se dopo il rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato alcun evento, il **completamento dei dati** va effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». In caso contra-

³ Art. 29 cpv. 1 OSC.

rio, i dati mancanti saranno parimenti aggiunti nella transazione Persona mediante la funzione «**nuova iscrizione**».

3.2 Dati relativi allo stato civile

I dati relativi allo stato civile di una persona svizzera o straniera che non erano documentati (o che mancavano in via eccezionale) nel registro delle famiglie al momento del rilevamento retroattivo possono essere completati in qualsiasi momento⁴. Occorre tuttavia **provare** che i **dati mancanti** figurano in un registro delle famiglie o presentare documenti. Il completamento rientra nella competenza dell'ufficio dello stato civile che dispone della prova dei dati mancanti. Se dopo il rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato alcun evento, il **completamento dei dati** va effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». In caso contrario, i dati mancanti saranno parimenti aggiunti nella transazione Persona mediante la funzione «**nuova iscrizione**».

4. Rilevamento retroattivo dei legami familiari mancante o errato

4.1 Collegamento mancante genitori ↔ figlio

Un collegamento omesso nell'ambito dei compiti di rilevamento retroattivo tra genitori ↔ figlio o figlio ↔ genitori va effettuato senza indugio e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza. Il collegamento successivo⁵ tra persone in linea ascendente o discendente è **obbligatorio senza alcuna eccezione**. È di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha constatato l'omissione del collegamento. Se non ne ha la possibilità tecnica, deve segnalare l'errore all'ufficio dello stato civile competente, che procederà poi alla rettificazione. Il registro delle famiglie in cui è comprovato il legame familiare funge da base per il collegamento. Se dopo il rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato alcun evento concernente la persona interessata (punto di riferimento per la modifica), il **collegamento** va effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». In caso contrario, il collegamento mancante sarà parimenti effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**nuova iscrizione**».

4.2 Collegamento errato genitori ↔ figlio

Se una persona in seguito al rilevamento è stata collegata con un presunto genitore (o viceversa), sebbene **legalmente** non sussista **alcun legame**, occorre eliminare immediatamente il **collegamento effettuato erroneamente**. L'autorità di vigilanza che è competente

⁴ Art. 15a cpv. 6 OSC.

⁵ Art. 15 cpv. 4 OSC.

per il coordinamento della procedura di rettificazione (vedi cifre 1.4 e 11.5) predispone, su richiesta dell'ufficio dello stato civile che ha constatato il collegamento errato, la **cancellazione** di tutte le transazioni fino a quella nella quale è stato effettuato il collegamento errato. Pure quella comprendente il collegamento errato deve essere cancellata. Allo stesso tempo predispone la **nuova documentazione** con il collegamento genitori ↔ figlio corretto.

4.3 Collegamento mancante tra i coniugi

Se il collegamento di due persone coniugate tra loro è stato omesso in occasione del rilevamento retroattivo, occorre collegarle l'una con l'altra senza indugio e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza non appena l'errore è constatato. Nel contempo, se necessario, **i dati relativi al loro stato civile** andranno rettificati. Il **collegamento** rientra nella competenza dell'ufficio dello stato civile che ne ha constatato l'omissione. Se non ne ha la possibilità tecnica, deve segnalare l'errore all'ufficio dello stato civile competente, che procederà poi alla rettificazione. Il registro delle famiglie in cui è provato il matrimonio esistente funge da base per il collegamento. Se dopo il rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato alcun evento concernente una delle due persone, il collegamento è effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». Se dopo il rilevamento retroattivo è stato documentato un evento concernente una delle due persone, la **modifica** va richiesta all'autorità di vigilanza.

4.4 Rilevamento retroattivo errato dello stato civile

Se il rilevamento retroattivo errato dei dati dello stato civile di una persona ha comportato collegamenti inesatti in occasione della documentazione di uno o più eventi, la **modifica** necessaria deve essere richiesta all'autorità di vigilanza⁶. Quest'ultima procede alla correzione nella transazione Rettificazione o impartisce le istruzioni necessarie per una **nuova documentazione** dopo aver cancellato le transazioni e i legami familiari documentati in modo errato.

5. Documentazione errata dello stato civile di una persona straniera

5.1 Correzione prima della documen- tazione di un evento

Se una documentazione errata dello stato civile di una persona straniera (trasferimento di dati a partire da documenti stranieri o svizzeri) è constatata nel registro dello stato civile **prima della documentazione di un evento**, la correzione può senz'altro essere effettuata. La modifica va effettuata senza indugio mediante la fun-

⁶ Art. 29 cpv. 1 OSC.

zione «**correggi**» e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza.

5.2
Competenza per la
correzione

La modifica dei dati errati trasferiti a partire da documenti rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'iscrizione. La rettificazione dei dati da parte di un **altro ufficio dello stato civile è vietata**, anche se quest'ultimo ne ha la possibilità tecnica. È fatto salvo il trasferimento tecnico della competenza all'ufficio dello stato civile del luogo d'attinenza nel caso in cui la persona straniera sia stata naturalizzata nel frattempo. Le inesattezze constatate vanno segnalate senza indugio all'ufficio dello stato civile che ha registrato i dati nel registro dello stato civile. Se del caso, le prove ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 CC vanno allegate alla domanda di rettificazione dei dati dello stato civile. Il competente ufficio dello stato civile decide dopo aver verificato in modo approfondito tutti i documenti giustificativi.

5.3
Rettificazione dopo
la documentazione
dell'evento

Se i **dati dello stato civile errati trasferiti a partire da documenti** sono stati ripresi per la documentazione di un primo evento, ed eventualmente di eventi successivi, la **modifica** necessaria deve essere richiesta all'autorità di vigilanza⁷. Quest'ultima rettifica i dati dopo aver verificato in modo approfondito i documenti giustificativi oppure impartisce le istruzioni necessarie.

5.4
Nuova documen-
tazione dopo la
cancellazione

Se è **comprovato** che praticamente tutti i dati relativi allo stato civile di una persona straniera sono stati documentati in modo **errato**, è possibile richiedere in via eccezionale all'autorità di vigilanza la cancellazione di tutti i dati come pure degli eventi documentati in modo errato al posto di una modifica. In tal modo è possibile effettuare una **nuova documentazione dello stato civile** della persona interessata sulla base dei documenti giustificativi corrispondenti⁸ e la successiva **nuova documentazione degli eventi** nelle transazioni corrispondenti.

⁷ Art. 29 cpv. 1 OSC.

⁸ Art. 9 cpv. 2 CC.

6. Documentazione incompleta dello stato civile di una persona straniera

6.1 Completamento dei dati

I dati dello stato civile di una persona straniera documentati in modo incompleto possono essere completati in qualsiasi momento, senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza, non appena i **dati mancanti** sono **comprovati**⁹. I dati possono essere completati in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che dopo la documentazione dello stato civile (iscrizione) siano o non siano stati documentati eventi concernenti la persona interessata. Se dopo il rilevamento retroattivo non è ancora stato documentato alcun evento, il **completamento dei dati** va effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». In caso contrario, i dati mancanti saranno parimenti aggiunti nella transazione Persona mediante la funzione «**nuova iscrizione**».

6.2 Competenza di completare

I dati personali di una persona straniera documentati in maniera **incompleta** al momento della registrazione nel registro di stato civile possono venire aggiornati da qualsiasi **ufficio dello stato civile** senza l'intervento dell'autorità di vigilanza tramite l'operazione Persona e la funzione «Nuova iscrizione», a condizione che vengano prodotte le **necessarie prove**.

Se nel frattempo la persona interessata ha ottenuto la cittadinanza svizzera, l'aggiornamento dei dati relativi allo stato civile compete esclusivamente all'ufficio dello stato civile del luogo di appartenenza.

6.3 Nuova documenta- zione di eventi

L'aggiornamento di dati relativi allo stato civile non ha **alcun effetto retroattivo**. Gli eventi di stato civile precedentemente documentati rimangono immutati. Non è necessario cancellarli e documentarli nuovamente, anche se in casi motivati è eccezionalmente ammesso farlo.

Eccezione: se una persona straniera è iscritta nel registro dello stato civile con dati incompleti¹⁰ in vista della registrazione del decesso, la documentazione della morte verrà obbligatoriamente cancellata e registrata nuovamente con l'aggiornamento dei dati che permetta il rilascio di un certificato di morte completo.

⁹ Art. 15a cpv. 6 OSC.

¹⁰ Art. 15a cpv. 5 OSC.

7. Documentazione mancante o errata dei legami familiari di una persona straniera

7.1 Collegamento mancante genitori ↔ figlio

Se un ufficio dello stato civile constata che tra due persone straniere esiste un rapporto di filiazione benché non siano collegate tra loro, occorre effettuare il collegamento tra genitori ↔ figlio o figlio ↔ genitori senza indugio e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza. Il collegamento¹¹ tra persone in linea ascendente o discendente è **obbligatorio senza alcuna eccezione**. È di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha constatato l'omissione del collegamento e che dispone della **prova del legame familiare**. Se dopo l'iscrizione non è ancora stato documentato alcun evento concernente la persona interessata (punto di riferimento per la modifica), il **collegamento** va effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». In caso contrario, il collegamento mancante sarà parimenti effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**nuova iscrizione**».

7.2 Collegamento errato genitori ↔ figlio

Se viene constatato che al momento del rilevamento nel registro delle persone due persone sono state collegate, sebbene **legalmente** non sussista **alcun legame**, occorre eliminare immediatamente il **collegamento effettuato erroneamente**. L'autorità di vigilanza che è competente per il coordinamento della procedura di rettificazione (vedi cifre 1.4 e 11.5) predispone, su richiesta dell'ufficio dello stato civile che ha constatato il collegamento errato, la **cancellazione** di tutte le transazioni fino a quella nella quale è stato effettuato il collegamento errato. Pure quella comprendente il collegamento errato deve essere cancellata. Allo stesso tempo l'autorità competente predispone la **nuova documentazione** con il collegamento genitori ↔ figlio corretto.

7.3 Collegamento mancante tra i coniugi

Se il collegamento di due persone straniere coniugate tra loro è stato omesso in occasione dell'iscrizione nel registro dello stato civile, occorre collegarle l'una con l'altra senza indugio e senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza, non appena l'omissione è constatata. Nel contempo, se necessario, **i dati delle due persone relativi al loro stato civile** andranno rettificati. Il **collegamento** rientra nella competenza dell'ufficio dello stato civile che ha constatato l'omissione del collegamento. La **prova del matrimonio esistente** deve essere apportata prima di procedere al collegamento. Se dopo l'iscrizione nel registro dello stato civile non è ancora stato documentato alcun evento concernente una delle due

¹¹ Art. 15 cpv. 4 OSC.

persone, il collegamento è effettuato nella transazione Persona mediante la funzione «**correggi**». Se dopo il rilevamento retroattivo errato è stato documentato un evento concernente una delle due persone, la **modifica** va richiesta all'autorità di vigilanza sulla base del relativo **documento giustificativo**.

7.4 Documentazione errata dello stato civile

Se la documentazione errata dello stato civile (iscrizione) di una persona straniera ha comportato collegamenti inesatti in occasione della documentazione di uno o più eventi, la **modifica** necessaria deve essere richiesta all'autorità di vigilanza¹². Quest'ultima procede alla correzione nella transazione Rettificazione o impartisce le istruzioni necessarie per una **nuova documentazione** dopo aver cancellato le transazioni e i legami familiari documentati in modo errato.

8. Documentazione dell'evento errata, incompleta o effettuata per errore

8.1 Dati errati o incompleti relativi all'evento

Se dopo la chiusura¹³ della documentazione di un evento si constata o una delle persone interessate¹⁴ segnala che alcuni **dati che si riferiscono all'evento** non sono documentati o sono stati documentati in maniera errata (per esempio: data di nascita errata documentata in occasione della nascita o altri nomi del figlio non documentati per errore), occorre richiedere all'autorità di vigilanza l'autorizzazione a rettificare o completare i dati¹⁵. La richiesta di una persona privata va trasmessa all'autorità di vigilanza corredata da un rapporto dell'ufficio dello stato civile. Quest'ultima ordina la modifica dei dati sulla base di una **domanda motivata** o, se del caso, la respinge con una decisione impugnabile, se i motivi invocati dalla persona interessata appaiono insufficienti. L'ufficio dello stato civile competente modifica i dati mediante la funzione «**rettifica**» dopo l'apertura della transazione corrispondente da parte dell'autorità di vigilanza. La decisione va conservata quale giustificativo della procedura di rettificazione. Se da allora sono stati documentati altri eventi, la rettificazione è effettuata dall'autorità di vigilanza.

¹² Art. 29 cpv. 1 OSC.

¹³ Art. 28 cpv. 1 OSC.

¹⁴ Art. 19a cpv. 2 OSC.

¹⁵ Art. 29 cpv. 1 OSC.

8.2
Documentazione
dell'evento per errore

Se si constata che un evento documentato **non ha neppure avuto luogo** o è stato documentato da un ufficio dello stato civile **non competente** (per esempio: decesso documentato per errore o da parte di un ufficio dello stato civile non competente), occorre richiedere la cancellazione della documentazione all'autorità di vigilanza¹⁶. Quest'ultima cancella la documentazione dell'evento mediante la funzione «**cancella**» sulla base di una domanda motivata o di proprie indagini e impartisce le istruzioni necessarie per un'eventuale **nuova documentazione**. Se l'informazione concernente l'evento di stato civile è controversa (p.es. nascita controversa), il foro competente¹⁷ decide in merito alla cancellazione.

9. Mancato rispetto dell'ordine cronologico nella documentazione di eventi dello stato civile

9.1
Ripristino dell'ordine
cronologico degli
eventi

Se in occasione della comunicazione di un evento si constata che i dati di una persona la quale è interessata da tale evento (stato civile, legami familiari) sono stati aggiornati in seguito a un **evento verificatosi successivamente** e non corrispondono più allo stato precedente l'evento da documentare ($x - 1$), occorre richiedere all'autorità di vigilanza la **cancellazione** di tutti gli eventi documentati verificatisi dopo l'evento comunicato tardivamente (per esempio: accertamento di una paternità comunicato dopo la documentazione del decesso del padre). La cronologia degli eventi¹⁸ deve essere rispettata affinché sia possibile determinare l'esistenza o l'annullamento dei legami familiari risultanti dalla documentazione dell'evento. L'autorità di vigilanza cancella le transazioni che **non sono state documentate nel corretto ordine cronologico** mediante la funzione «**cancella**» e ordina una **nuova documentazione** non appena l'evento comunicato tardivamente è stato documentato.

9.2
Eccezione alla
documentazione
regolare degli eventi

Gli **eventi dello stato civile avvenuti all'estero** concernenti **cittadini svizzeri o stranieri** che non sono stati comunicati nel corretto ordine cronologico possono, in casi particolarmente fondati (dati mancanti per la documentazione di un evento) essere documentati **in via eccezionale** nella transazione Persona con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza al posto di una documentazione cronologica degli

¹⁶ Art. 29 cpv. 1 OSC.

¹⁷ Art. 42 cpv. 1 CC.

¹⁸ Art. 15 cpv. 3 OSC.

eventi subentra l'**aggiornamento dello stato civile** nella transazione Persona. È fatta salva la decisione d'iscrizione giusta l'articolo 32 LDIP. La documentazione dell'evento nella transazione Persona è inoltre ammessa, se l'evento in questione non può essere documentato nella transazione dell'evento corrispondente per motivi tecnici (per esempio: bigamia).

10. Apertura dei dati in vista della rettificazione

10.1 Competenza

L'apertura dei dati relativi ad un evento documentato rientra nella competenza dell'autorità di vigilanza. Tale competenza non può essere delegata all'ufficio dello stato civile poiché la rettificazione di una documentazione chiusa non può essere effettuata in propria competenza¹⁹. L'autorità di vigilanza esamina, sulla base dei documenti giustificativi e delle prove presentate, la domanda di rettificazione dei dati di un evento, sottoposta dall'ufficio dello stato civile, da un'autorità o dalla persona interessata, e autorizza la modifica o respinge la domanda con una decisione motivata.

10.2 Condizioni per l'apertura dei dati

I dati che si riferiscono ad un evento devono essere rettificati, se l'errore nella documentazione dipende da sbaglio o disattenzione manifesti²⁰ (art. 43 CC).

11. Cancellazione dei dati dello stato civile e rettificazione o cancellazione dei dati di un evento

11.1 Competenza

La cancellazione completa dei dati dello stato civile documentati rientra nella competenza dell'autorità di vigilanza. È effettuata sulla base di una domanda motivata. Tale competenza non può essere delegata all'ufficio dello stato civile.

11.2 Cancellazione dei dati dello stato civile

La cancellazione di tutti i dati dello stato civile entra in linea di conto se i dati documentati in occasione del rilevamento²¹ si rivelano fittizi (non appartengono a nessuna persona o si basano su documenti totalmente falsificati o su indicazioni liberamente inventate) e inoltre se l'identità corretta della persona interessata è accertata senza

¹⁹ Art. 29 cpv. 1 OSC.

²⁰ Art. 43 CC.

²¹ Art. 15a cpv. 2 OSC.

ombra di dubbio. In tali casi, anche gli eventuali eventi devono essere cancellati e nuovamente documentati. Per contro, se i dati dello stato civile sono solo documentati con degli errori, sono da rettificare e non da cancellare.

11.3
Rettificazione dei
dati di un evento

La rettificazione dei dati relativi ad un evento rientra nella competenza dell'autorità di vigilanza, se dopo la documentazione errata sono stati documentati ulteriori eventi e se le inesattezze non possono essere corrette mediante l'apertura alla rettificazione da parte dell'autorità di vigilanza.

11.4
Cancellazione dei
dati di un evento

Un evento documentato deve essere cancellato dall'autorità di vigilanza, se tale evento non si è neppure verificato o se è stato documentato da un ufficio dello stato civile non competente. Anche gli eventi documentati successivamente a quello errato devono essere cancellati e nuovamente documentati (cancellazione tecnica degli eventi documentati correttamente).

11.5
Procedura da seguire
in caso di rettificazioni
intercantionali

Se la modifica concerne diversi eventi avvenuti in diversi Cantoni, il coordinamento delle diverse procedure di rettificazione rientra nella competenza dell'autorità di vigilanza dell'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento. Se l'errore o l'omissione è constatata da un altro ufficio dello stato civile, quest'ultimo è tenuto ad effettuare la segnalazione all'ufficio dello stato civile del luogo dell'ultimo evento competente per il coordinamento delle procedure di rettificazione (vedi n. 1.3). Se il coordinamento fallisce, trasmette il caso con tutti i documenti giustificativi all'Ufficio federale dello stato civile²².

12. Abrogazione di una direttiva finora in vigore

La direttiva I16 (dell'8 marzo 2004) "Operazione persona: cancellare e correggere nella transazione Persona" è abrogata.

²² Art. 29 cpv. 2 OSC.

13. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il **1° settembre 2006**.

01.09.2006

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE